



L'approvazione della riforma della Giustizia Tributaria ha finalmente portato a giudici di ruolo e assunti per concorso pubblico. La professionalizzazione del giudice tributario è il primo, necessario passo per garantire autorevolezza alla figura del decidente e alla giurisdizione stessa.

Tuttavia, ci sono ancora ostacoli a garanzia del diritto dei cittadini, del giusto processo e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

Su questi temi, il Congresso nazionale forense ha conferito ampio mandato all'Organismo Congressuale Forense per sollecitare l'intervento del Governo, al fine di adeguare la "quinta magistratura" ai principi del giusto processo.

Lo scopo del giusto processo si persegue con la indipendenza della magistratura e con la sua preparazione specialistica e, contemporaneamente, con la specializzazione del difensore.

È necessario pertanto, innanzi tutto, trasferire l'amministrazione della giustizia tributaria ad organo diverso dal Ministero dell'Economia e Finanze, che può essere individuato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri o nel Ministero della Giustizia.

Quanto alla figura del difensore, è altrettanto necessario prevedere una specializzazione - o meglio una scelta di professionalità - per la difesa dinanzi alle Corti di Giustizia Tributarie, ancora aperte a professioni diverse rispetto agli avvocati.

Il numero delle categorie dei difensori contemplate nell'art. 12 del d.lgs. n. 546/92, di varia ed eterogenea estrazione professionale deve essere necessariamente ed utilmente soppresso, attribuendo l'assistenza tecnica in via esclusiva all'Avvocatura (alla quale va mantenuta per ovvie ragioni la riserva di patrocinio innanzi alle magistrature superiori e segnatamente alla Suprema Corte di cassazione).

Nell'ottica di un accentuato utilizzo dei mezzi istruttori da parte dei giudici, a quelle ulteriori categorie professionali normativamente previste dall'art. 12 potranno essere affidati compiti di consulenza tecnica.

La legislazione fiscale italiana è infatti complessa e la giurisprudenza in materia difficile da comprendere.

Chi si occupa *naturaliter* della tutela dei diritti è l'avvocato: un avvocato esperto in materia fiscale conosce la legislazione e la giurisprudenza in materia di tributi e rimane figura necessaria per aiutare il contribuente a valutare la propria posizione e a

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel.: 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

Pec: organismocongressualeforense@pec.it



determinare i passi più opportuni da compiere, anche per la necessaria conoscenza delle regole del processo, applicabili anche al contenzioso tributario.

Una riforma che ha puntato sull'alta professionalità del nuovo giudice tributario aveva il dovere di soffermarsi anche sulla figura dei soggetti abilitati alla difesa dei contribuenti dinanzi alle nuove Corti. La figura dell'Avvocato sarà ancor più importante per garantire e assicurare una difesa del contribuente piena: garanzia che si manifesta non solo in una difesa soprattutto giuridica, volta all'interpretazione, attuazione e applicazione delle norme sostanziali a tutela dei propri assistiti, ma anche in una partecipazione tecnica e puntuale dal punto di vista procedurale.

Lungi dall'essere un ulteriore onere per il contribuente stesso, il ricorso a un avvocato specializzato in materia fiscale garantisce l'assistenza tecnica che è certamente di supporto nella soluzione delle questioni fiscali in modo più efficiente e per evitare ulteriori complicazioni o sanzioni.

Il problema si pone già in maniera significativa per il caso del rinvio pregiudiziale ex artt. 363 bis c.p.c. e 137 ter n. 1 disp. att. c.p.c.

Come è noto, con il d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) ha introdotto l'istituto del rinvio pregiudiziale, con il quale si permette al giudice di merito di sottoporre direttamente alla Corte di Cassazione una questione di diritto già oggetto di contraddittorio tra le parti, in presenza di determinati presupposti e con specifiche finalità.

L'istituto rappresenta uno degli innesti più innovativi e maggiormente discussi della riforma del giudizio di legittimità; trova applicazione anche nel processo tributario e può essere disposto dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado grazie al generale rinvio alle norme che disciplinano il rito civile dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

Come già detto nel processo tributario i contribuenti possono farsi assistere in giudizio oltre che dagli Avvocati, anche da altre figure professionali individuate dall'art. 12, comma 3, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 546/1992, che non hanno patrocinio innanzi la Corte di Cassazione. Ed anzi possono stare innanzi la Corte di Cassazione solo gli avvocati abilitati e ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori.

Nell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che prevede che nel processo tributario si applicano le norme del processo civile, il legislatore non ha operato riserve, e dunque

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel.: 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

Pec: organismocongressualeforense@pec.it



non vi è una specifica deroga in tema di giudizio per Cassazione e di patrocinio, riservato agli Avvocati iscritti nell'albo speciale.

Pertanto, l'esercizio del patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, e soprattutto per quel che qui interessa nel rinvio pregiudiziale, deve intendersi pacificamente escluso per figure professionali diverse dagli Avvocati, a maggior ragione in un istituto volto ad affrontare "una questione esclusivamente di diritto".

Si tratta di questione per la quale è necessario un intervento chiarificatore.

L'Organismo Congressuale Forense chiede pertanto una riforma che assicuri che il patrocinio in materia tributaria sia affidato ai soli avvocati.

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel.: 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

Pec: organismocongressualeforense@pec.it